

Antonio Giòiero e il suo testamento (1624)

Autor(en): **Boldini, Rinaldo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **41 (1972)**

Heft 4

PDF erstellt am: **26.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-32082>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Antonio Giòiero e il suo testamento (1624)

Nell'archivio della famiglia a Marca, a Mesocco, è conservato l'originale del testamento di Antonio Giòiero, il capopopolo e condottiero calanchino che tanta parte ebbe nelle sanguinose vicende delle lotte politico-confessionali del Grigioni verso il 1620. Riproduciamo del testamento la traduzione dal latino, curata dal compianto dott. Piero aMarca, il quale ha dedicato gli ultimi anni della sua vita al riordino del ricco archivio di famiglia. Che l'originale dell'atto si trovi a Mesocco è assai facilmente spiegabile dal fatto che la figlia del Giòiero, Anna, designata erede universale ed esecutrice testamentaria, era moglie di Gaspare aMarca, ministrale di Mesocco e già luogotenente e successore del suocero nella carica di podestà di Morbegno in Valtellina (1618).

Il Giòiero si dichiara nel testamento «vicino e abitante di Castaneda, parrocchia di Santa Maria», ma detta il suo testamento a Castione presso Bellinzona, dove si trovava ammalato,

ospite del curato del luogo. Probabilmente l'ospitale casa del curato di Castione, a due passi dal confine grigione, ma già in territorio allora sotto il dominio dei tre Cantoni primitivi, cattolici, doveva essere servita al Giòiero anche durante il periodo di esilio dopo la sentenza di Thusis e per la preparazione delle diverse spedizioni militari degli anni seguenti.

Antonio Giòiero assunse assai presto parte rilevante nel partito cattolico e ispanofilo, se già nel 1608 ottenne dal Papa la nomina a cavaliere pontificio. Dal 1606 al 1620 fu quasi ininterrottamente ministrale di Calanca e nel 1615 chiedeva a Roma che gli si donasse il distintivo di una catena d'oro: gli si rispose che la catena non usava più, e lo si accontentò con una grossa medaglia d'oro.¹⁾ Alla vigilia delle lotte fra cattolici e riformati riuscì ad ottenere la carica di podestà di Morbegno nel

1) *Quaderni Grigionitaliani*, XVIII, 4, p. 308.

baliaggio di Valtellina e si portò come luogotenente il genero (o allora solo futuro genero?) Gaspare a Marca di Mesocco. Proprio in quell'epoca le cose si misero tanto male per i cattolici, che Jenatsch e compagni riuscirono ad organizzare il tristo tribunale speciale di Thusis che portò alla condanna ed alla morte dell'arciprete di Sondrio Niccolò Rusca. Il Giòiero fu condannato in contumacia alla morte per squartamento, ma riuscì a rifugiarsi poco lontano da casa sua, appunto a Castione. Si era nel 1618, primo anno della guerra dei trent'anni e dei sanguinosi « Torbidi grigioni ». L'aMarca gli successe come podestà di Morbegno, il che lascia supporre che il genero, continuando la tradizione della sua famiglia, pendesse piuttosto dalla parte di Venezia, favorita dai riformati. Dal rifugio in terra dei Cantoni cattolici il Giòiero organizzava la sua riscossa con l'appoggio della Spagna e la partecipazione degli uomini di Calanca e della Bassa Mesolcina, mentre il vicariato di Mesocco teneva per il partito riformato e veneziano. Il Giòiero riuscì ad entrare in Coira, a tenere in scacco gli Engadinesi che erano corsi all'assedio della città e a fare prigioniero lo stesso capo della fazione avversaria, il predicante Antonio Vulpius. Ad un anno di distanza dal processo di Thusis che l'aveva condannato a morte, il Giòiero fece cassare le sentenze di quel tribunale da quello di Coira che pose una taglia sulla testa di Blasius Alexander. Ma ancora nello stesso anno 1619 il tribunale di Davos condannava i capi cattolici, mentre truppe protestanti occupavano l'Alta Mesolcina. Il Giò-

iero manteneva il controllo della Bassa Mesolcina e della Calanca, condannate dal tribunale di Davos a gravi multe. E di nuovo a Castione il calanchino radunava fino a 800 uomini fra soldati messigli a disposizione dalla Spagna e suoi fedeli delle due valli e valicava il San Bernardino, scontrandosi presto con le truppe comandate dal colonnello Pietro Guler. Questa volta le forze nemiche erano troppo superiori. Sconfitto presso Hinterrhein, il Giòiero fu costretto a ripassare il San Bernardino, tentò di resistere presso Soazza, ma fu sorpreso alle spalle da una compagnia nemica proveniente dal chiavennasco attraverso la Forcola. L'ultima sconfitta la subì presso San Vittore e di nuovo si rifugiò a Castione. Lì stava preparando una nuova spedizione quando giunse la notizia della strage dei protestanti in Valtellina (19-20 luglio 1620). Nuova spedizione a Coira, conclusasi con la cattura del borgomastro Meier di quella città. La reazione protestante non trovò più il Giòiero in campo, perché era stato mandato a Milano a trattare la pace con la Spagna, pace che fu firmata nel 1621 e che doveva durare ben poco. Tornò in tempo per chiamare alla rivolta i comuni del vicariato di Roveredo e della Calanca dai quali i vincitori volevano il giuramento di fedeltà.

Ma i suoi alleati cattolici, partiti da Disentis, furono sconfitti a Reichenau: le sue truppe, composte di mesolcinesi e calanchini e da forze ben maggiori prestategli dagli spagnoli, subirono tutta una serie di disfatte: al Piano di San Giacomo, al ponte di Roveredo (dove esplose sotto i loro

stessi piedi la polvere che avevano nascosta sotto la paglia per quando fossero arrivati gli inseguitori) e presso San Vittore, in vicinanza del confine con il Ticino.

Ci sembra esatta l'affermazione del Vieli²⁾ che il Giòiero non sia più ritornato in Valle. Ma solo se corretta nel senso che dal suo rifugio di Castione, rifugio abbandonato solo nel 1621 e 1622 per combattere nell'esercito austriaco, le capatine in Valle potevano essere frequenti, addirittura quotidiane. Castione dista poco più di tre chilometri dal confine! Quando nel 1623 la Spagna mandò avanti Teodoro Trivulzio con le sue pretese sulla Mesolcina, il Giòiero fu ancora scelto come capo della delegazione che la Valle inviò ai Cantoni cattolici per averne aiuto. L'anno seguente, come vediamo dal testamento, egli era gravemente ammalato, sempre « in una certa camera della casa del curato Saviolli » a Castione. Probabilmente fu quella la malattia che lo portò alla morte, perché dal 1624 non si sa più nulla di lui.

Alcuni interrogativi riguardo al testamento.

Nelle sue ultime volontà il Giòiero dichiara di lasciare a quelli cui toccherà provvedere la scelta del luogo della sua sepoltura, fra Castione, dove certo prevedeva di morire, e Santa Maria di Calanca. Dove è stato effettivamente sepolto? Finora non abbiamo potuto eruirlo dal libro dei defunti di Santa Maria. Esistono ancora quelli di Castione?

Altro interrogativo: il ritratto con iscri-

zione che proclamasse la sua generosità, che doveva essere « eseguito dai pittori » ed esposto nel coro della Chiesa di Santa Maria, per il quale il Giòiero lasciava cento monete d'oro, è stato veramente eseguito? Se sì, dove è andato a finire? Notiamo che possediamo copiose registrazioni di offerte e di pagamenti per i lavori che proprio verso il 1624 si eseguivano nel coro e nella chiesa. I pittori erano i Gorla di Bellinzona, specialmente Alessandro, un certo « Maté pitor », che identifichiamo con Mathis Chelcher e che sarà la stessa persona come il « pittore tedesco », che figura in altre annotazioni, ma non si parla del ritratto del Giòiero, come non figurano versate le cento monete d'oro.

Nessuna traccia nemmeno del « ritratto con la moglie Irene » che doveva essere esposto nella chiesa di S.to Stefano a Castaneda. Ma la documentazione per questa cappella è molto più scarsa che quella della parrocchiale di Santa Maria.

È rimasta invece la balaustra « di pietra ornata » (marmo) all'altare della Madonna del Rosario.

Nessun problema riguardo alla distribuzione di sale in occasione della celebrazione dell'ufficio settimo nella chiesa nella quale sarebbe stato celebrato il funerale, né riguardo alla distribuzione di due some di pane e due di vino in Castaneda. Castaneda era la vicinanza della quale il Giòiero era cittadino: lì certo abitavano più numerosi i suoi parenti, certamente non tutti ricchi. La distribuzione di

²⁾ F. D. Vieli, Storia della Mesolcina, Bellinzona 1930, pp. 170 ss.

pane e di vino, a differenza di quella del sale destinato a tutti coloro che partecipavano alla funzione funebre, era pensata specialmente per i più vicini per legami di parentela o di convivenza. L'uso della distribuzione di pane, sale e vino in occasione della morte di qualche persona agiata si è mantenuto da noi fino a una cinquantina di anni fa. A San Vittore l'ultima distribuzione si ebbe nel 1925, alla morte del parroco don Giovanni Savioni. Ricordo benissimo che, scolareto di terza elementare, fui mandato, nella mezza giornata di vacanza del giovedì, sul monte di Giova a portare la razione del pane e del sale ad un paio di persone bisognose, parenti del parroco defunto. E ricordo ancora più chiaramente le scene di dolore disperato e le lamentazioni da prefica di Martinell, una povera donna cui la sottoalimentazione cronica aveva finito per togliere l'equilibrio psichico.

Il testamento

Nel nome del Signore. Nell'anno dalla di Lui natività milleseicentotrentaquattro, nel giorno di Lunedì sedici del mese di Settembre, Indizione decima, nell'anno secondo del pontificato di S. S. Urbano VIII.o Papa per grazia della divina Provvidenza. Poiché nulla v'è di più certo che la morte e nulla di più incerto che l'ora della morte e ad uno spirito prudente tocca pensare sempre all'evento della propria morte... il molto magnifico signor Antonio Gioiero, figlio del fu Martino Gioiero, da Santa Maria in Calanca, già Commissario in Valtel-

lina e Ministrale di detta Valle Calanca, vicino e abitante di Castaneda, parrocchia di S. Maria, trovandosi per caso accidentale ¹⁾ nel luogo di Castione, nel contado di Bellinzona, in una camera della casa d'abitazione del venerabile Pietro Saviolli, come suo ospite particolare e ove dimorò spesse volte a cagione dei suoi affari, sano di mente, di intelletto, di memoria e degli altri sensi corporali, ma giacente a letto sofferente di grave infermità, considerando il giorno estremo del suo pellegrinaggio, volendo, finché la ragione dirige la mente, disporre sanamente dei beni temporali che gli furono largiti da Dio, per la anima propria e provvedere alla tranquillità dei suoi successori ed eredi: affinché dopo la morte non nasca nessun scandalo o discordia in causa sua, procurò compose e ordinò nel miglior modo, via, diritto, causa e forma questo suo ultimo testamento cioè di fare la sua ultima volontà nelle seguenti maniere: In primo luogo raccomanda l'anima sua, quando sarà uscita dal corpo, a Dio onnipotente, alla Beata Vergine Maria, agli Angeli e Santi tutti, alle preghiere dei cattolici ed alle orazioni dei pii. Item, volle ed ordinò che quando il suo corpo sarà separato dall'anima, di seppellire questo corpo con esequie funebri, tumularlo e venerarlo sia nella chiesa di S. Gottardo in questo luogo di Castione sia nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Calanca, parrocchia dello stesso testa-

¹⁾ Il « caso accidentale », come gli « affari » di cui parla in seguito, non è che il bando decretato contro di lui dal Tribunale di Thuisis e da quello di Davos.

tore, a seconda che sembrerà più opportuno e migliore ai suoi prossimi parenti.

Item, ordinò, volle e comandò che i suoi eredi abbiano a restituire dai suoi beni tutti i debiti e obblighi fatti, contratti, esatti e ricevuti da qualunque persona per se o da altri in suo nome, restituzione da farsi a chi spetta per diritto divino od agli eredi di essi.

Item, per diritto di legato e per rimedio per l'anima propria volle e ordinò che nella chiesa ove sarà sepolto il suo corpo si celebri l'ufficio del settimo, nel settimo giorno dalla sua sepoltura, per mezzo di tutti quei sacerdoti che si potrà convocare e secondo il monito ed il rito di Santa Madre Chiesa.

Item, per diritto di legato e per rimedio all'anima sua stabili e lasciò che nel giorno medesimo in cui verrà celebrato il suddetto ufficio si distribuiscono in elemosina quattro some di sale sulla porta della chiesa a tutti quelli che saranno presenti al detto ufficio e avranno elevate delle pie preci a Dio per l'anima di lui testatore e per gli altri suoi defunti.

Item, per diritto di legato ed in rimedio per l'anima sua stabili e ordinò che subito dopo la sua morte nella chiesa o cappella di S. Stefano di Castaneda, vicino all'abitazione di esso testatore, si distribuisca ai poveri ivi convenienti due some di vino e due di pane e ciò anche per adempire il voto già fatto per libera volontà di sua madre di distribuire ai poveri suddetti tanto pane e tanto vino quanto sopporta la stadera (?).

Item, per diritto di legato e in rimedio

dell'anima sua lo stesso testatore stabili e lasciò dai suoi beni, una volta tanto, alla fabbrica della già nominata Chiesa di S. Maria di Calanca cento monete (numos) di oro in buoni denari, all'intento che questa somma venga spesa dai curatori di detta chiesa per l'ornamento, il restauro e la decorazione del coro maggiore di quella stessa chiesa di S. Maria:

con questa precipua condizione che i curatori, agenti deputati di quella chiesa siano tenuti ed obbligati di far celebrare in detta chiesa per l'anima sua una Messa per qualunque settimana di qualsiasi mese corrente e solo per un anno e non di più, incominciando subito dopo la morte di esso testatore.

Item, alla condizione che quella chiesa o fabbrica, oppure i suoi curatori agenti deputati siano tenuti di far eseguire dai pittori un quadro col ritratto di detto testatore da esporre a tutti su di una parete di detto coro, con sotto una iscrizione spiegante la donazione di cento monete d'oro fatta dal predetto testatore.

Item, per diritto di legato e in rimedio all'anima sua stabili e lasciò dalla sua sostanza alla società o scuola del santissimo Rosario eretta e istituita in detta chiesa di S. Maria, una volta tanto, in buoni denari cinquanta monete d'oro all'effetto che questa pecunia venga spesa dagli agenti di detta scuola per la costruzione della balaustra in pietra ornata occorrente per chiudere tutt'attorno l'altare o cappella della società o scuola di S. Maria in quella chiesa e per la costruzione di un cancello in ferro che permetta l'accesso a quell'altare. Col-

l'obbligo a quella società che i confratelli ogni qualvolta durante l'ufficio divino commemoreranno i confratelli defunti abbiano a commemorare anche l'anima di esso testatore e abbiano a ordinare di iscrivere il suo nome nell'elenco martirologio dei defunti di quella scuola.

Item, per diritto di legato e in rimedio dell'anima sua stabili e lasciò alla chiesa o cappella di S. Stefano, sita nel luogo di Castaneda nella parrocchia di S. Maria, una volta tanto, monete cinquanta di oro affinché vengano usati per il restauro e l'ornamento di detta cappella, col patto posto da esso testatore che detta cappella ossia i suoi curatori agenti siano tenuti ed obbligati di far fare dai pittori un quadro coll'effigie del testatore stesso e della di lui moglie Irene su di una parete della detta cappella, ove esso quadro sia in vista di tutta la gente che passa e che al piede di questi ritratti si faccia un'iscrizione spiegante questa donazione del predetto testatore dei predetti denari alla suddetta cappella. Similmente coll'obbligo imposto dal detto testatore che ogni volta che si celebra in quella cappella, il sacerdote celebrante almeno al memento faccia una commemorazione per l'anima del testatore e dei defunti della sua casa e che in quella iscrizione si avverti e ricordi di fare questa commemorazione durante le Messe che ivi si celebreranno.

Item, per diritto di legato stabili e lasciò dalle sue sostanze a Nicolina e Maria, sorelle del detto testatore, monete d'oro venticinque, tanto per causa di gratitudine verso di esse quanto anche in libera donazione, solvendo

a esse sorelle questo legato a mezzo degli eredi generali del detto testatore.

Item, per diritto di legato stabili e lasciò dalle sue sostanze alle sue nipoti femmine, figlie delle sue due soprannominate sorelle, tanto a quelle sposate quanto a quelle nubili, per ognuna libbre cento.

Item, per diritto di legato stabili e lasciò dalle sue sostanze a Barbara, figlia del defunto fratello... di esso testatore, libbre cento una volta tanto, e altrettante libbre cento a Domenica figlia di Giovannina sorella di detta Barbara, e ciò come donazione da solvere ad esse dagli eredi generali infrascritti.

Item, per diritto di legato stabili e lasciò dalle sue sostanze a Angela, figlia naturale dello stesso testatore, duecento monete d'oro, solvendo ad essa una volta tanto, per gli eredi generali. A questo patto ed espressa condizione che queste duecento monete d'oro, da ricevere come sopra, se detta Angela non avrà figli né figlie, dopo la morte di detta Angela abbiano a ritornare ed a essere restituite agli infrascritti eredi generali di detto testatore, quale vera eredità di essi eredi, e senza sentenza di giudice o senza nessuna contestazione.

Item volle ed ordinò che si faccia il conto reciproco del dato e ricevuto intercorso fra il testatore e Nicolao Burlan, cognato del detto testatore, e ciò fino alla morte del testatore, e se il detto Nicolao risultasse debitore lo stesso testatore darà e annullerà tutto quello di cui lo stesso Nicolao fosse debitore, se egli invece fosse creditore, il detto testatore ordina che si debba saldare a detto Nicolao quello

che, a conti fatti, si trovasse che il testatore gli fosse debitore.

Item per diritto di legato e per debito di coscienza e per la rettitudine di Dio, il detto testatore stabili e lasciò e volle ed ordinò che gli infrascritti suoi eredi generali, dopo la sua morte, siano tenuti ed obbligati di procurare ed eseguire che Martino, figlio naturale del detto testatore, impari e si istruisca sufficientemente in qualche arte utile, a seconda che si vedrà quale sia l'arte a cui il detto Martino abbia maggior attitudine. ¹⁾

Inoltre, il detto testatore per diritto e per obbligo come sopra, stabili e lasciò al già nominato Martino, suo figlio naturale, dalle sue sostanze, mille monete d'oro, per vivere e mantenersi dopo che avrà imparato un'arte e la sua casa, ma solo finché il detto Martino vivrà da persona proba e giusta e finché sarà abile a governarsi da se; se però si conducesse malamente e disonestamente, a seconda del giudizio del Magistrato del luogo ove abiterà, allora in tal caso lo stesso testatore stabili e lasciò che a detto Martino si diano cento monete di oro e con queste abbandoni la casa del testatore. Con questa precipua condizione posta dal testatore che le mille monete d'oro, sia nel caso suddetto cento, se detto Martino migrasse da questa vita senza figli o figlie, dopo la sua morte ritornino e debbano ritornare agli infrascritti eredi generali, come eredità reale e propria e che per questa ragione il detto Martino non possa alienare né consumare detti capitali di mille o di cento scuti come sopra, ma solamente egli possa usufruirne a beneficio ed utilità necessarie alla vita ed al

sostentamento di detto Martino e dei suoi figli se ne avrà.

Item, per diritto di legato volle, fece e costituì la signora Irene, sua moglie legittima, per l'amore reciprocamente avuto e perché fu sempre fedelissima a lui ed alla di lui casa, padrona usufruttuaria e massaia²⁾ di tutti i beni e di ogni singolo mobile ed immobile di qualunque genere e condizione esistente e che si troverà spettare e appartenere al detto testatore suo marito per tutto il tempo della di lei vita, fino a tanto però che vivrà in istato di vedovanza e di onestà, così che in sua propria indipendenza (autorità) possa e valga, fin che vive, godere e fruire di tutti i beni del prefato testatore e che da questo usufrutto non la si possa rimuovere in nessun modo né si abbia a molestare da nessuna persona, collegio e università.

Di tutti gli altri suoi beni stabili e mobili, dei diritti, azioni, spettanze, regressi ed interessi in qualunque modo e maniera di proprietà e ragione del detto testatore, di qualunque genere e condizione, il prefato testatore fece, costituì e volle che sia erede universale, reale, generale e indubitabile la signora Anna sua figlia legittima, nata da matrimonio legittimo, moglie del Ministrale Gaspare Marcha del luogo di Mesocco in valle Mesolcina. E volle che sia mandataria dell'esecuzione come se fosse il testatore medesimo, per far adempire tutti e singoli gli ordini e lasciati vo-

¹⁾ Si deduce che questo figlio naturale, al quale il Giòiero aveva dato il nome del proprio padre, doveva essere molto giovane nel 1624.

²⁾ Amministratrice.

luti dal testatore padre, uno ad uno, dopo la di lui morte, come lo stesso testatore comandò.

Di tutte e singole le cose soprascritte e qualunque di esse contenute nel presente testamento e narrate di presenza agli infrascritti testimoni il magnifico signore Gioiero testatore come sopra, protesta che ciò è e vuole sia il suo vero testamento, vale a dire la sua ultima volontà del suo animo e mente e la decisione della sua libera volontà e dettame, invocando gli infrascritti testi e chiunque di loro a testimonio di essere presenti a tutte e singole queste cose e me, notaio infrascritto, di compilare e scrivere uno o più istrumenti del tenore delle predette cose.

E delle cose predette così volendo, comandando, disponendo e ordinando di propria volontà.

Atto in Castione, contea di Bellinzona, in una camera della casa di abitazione del signor Pietro Saviolli come sopra. Presenti lo stesso Pietro figlio di Antonio Saviolli, il signor Giovanni Antonio della Bruna del luogo di Lumino, Lazzaro figlio di France-

sco Saviolli, Lazzaro figlio di Bartolomeo Saviolli, Giovanni figlio di Giovanni de Puteo, Giovanni Antonio figlio di Antonio de Marcho e Antonio figlio di Giovanni Pietro de Piceno, abitanti e vicini del suddetto luogo di Castione, testi a tutti noti e chiamati e adibiti a tutte e singole le cose predette.

S.T.

Io Prete Pietro Robertello figlio di Giovan Pietro, oriundo del luogo di Biasca nella valle Riviera, cappellano beneficiario del luogo di Castione supradetto e Notaio per pubblica autorità apostolica ho redatto e scritto il presente testamento del prefato testatore, da lui invitato, e lo sottoscrissi, in fede di tutte e singole le cose ivi contenute, col segno solito del mio tabellionato.